

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 25 del 13 Ottobre 2023

SOMMARIO

1. LO SPORT ENTRA NELLA COSTITUZIONE – Pubblicata la Legge Costituzionale n. 1/2023	2
2. D.L. N. 133/2023 - In vigore le nuove norme sull'immigrazione clandestina, espulsioni, minori non accompagnati e protezione internazionale.....	2
3. L. N. 136/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 104/2023 - " <i>Decreto Omnibus bis</i> " o " <i>Decreto Asset</i> "	3
4. L. N. 137/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 105/2023	5
5. L. N. 138/2023 - Pubblicata la legge che introduce i nuovi delitti di omicidio nautico e lesioni personali nautiche	5
6. TITOLARITA' EFFETTIVA - Pubblicato l'ultimo provvedimento che dà avvio al Registro dei titolari effettivi - Comunicazioni di prima iscrizione entro il prossimo 7 dicembre - Organizzati tre webinar	6
7. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FLUSSI D'INGRESSO 2023-2025 - Definiti i termini per l'invio delle domande da parte dei datori di lavoro	8
8. AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO - Adeguamento del FONDO bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale	9
9. LAVORATORI SPORTIVI - Nuove indicazioni per la gestione attraverso il Registro nazionale	10
10. WHISTLEBLOWING - Obblighi entro il prossimo 17 dicembre per le imprese fino a 249 dipendenti	10
11. AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - Ripartizione dei due Fondi previsti dalla legge di bilancio 2023	11
12. IMPOSTA DI SOGGIORNO - La Corte dei Conti fornisce chiarimenti sulla destinazione del gettito	12
13. GARANTE PRIVACY - Nuove disposizioni in tema di Intelligenza Artificiale nella sanità, lavoro e sim card	13
14. DIRETTIVA (UE) 2011/83 - DIRITTI DEI CONSUMATORI - La Corte di Giustizia UE sul " <i>doppio diritto di recesso del consumatore</i> "	13
15. TRASPORTO INTERMODALE E TRASBORDATO - Pubblicato il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi	14
16. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Chiarimenti su decadenza responsabile tecnico rifiuti (RT)	15
17. SVILUPPO DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE ITTICO E FORESTALE - Contributi per 8 milioni per tre anni destinati ad enti senza scopo di lucro - In attesa del decreto attuativo	16
18. BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - Domande dal prossimo 26 ottobre	17
19. IPCEI MICROELETTRONICA 2 - Fissate modalità e termini per l'invio delle istanze di agevolazione - Domande dal 15 ottobre al 15 dicembre 2023	18
20. SCUOLE - SOSTEGNO PER ACQUISTO DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE 2023 - Pubblicati due bandi da parte di Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Domande dal prossimo 16 ottobre	19
21. CONTRATTI PUBBLICI - Imposta di bollo a scaglioni anche nel caso di registrazione	20
22. DISDETTA E RECESSO DAL CONTRATTO CON LA PEC - Valida sempre e a tutti gli effetti	20

23. WHISTLEBLOWING - Dai commercialisti un documento sulla nuova normativa	21
24. OMESSO DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE - Le determinazioni del Conservatore e la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese ex articolo 2490 C.C. - Una sintesi della normativa e delle procedure.....	21
Altre notizie in breve	24
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	26

1. LO SPORT ENTRA NELLA COSTITUZIONE - PUBBLICATA LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/2023

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, il 20 settembre 2023, è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, la **Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1**, recante "**Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva**".

Con la riforma, «**il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme**» viene inserito tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale.

LINK:

[Per consultare il testo della Legge Costituzionale n. 1/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare una scheda di approfondimento, cliccare QUI.](#)

2. D.L. N. 133/2023 - In vigore le nuove norme sull'immigrazione clandestina, espulsioni, minori non accompagnati e protezione internazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023, il **Decreto Legge 5 ottobre 2023, n. 133**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno**".

Si tratta del **terzo decreto sull'immigrazione** approvato dal Governo, dopo il cosiddetto "Decreto Cutro" (D.L. n. 20/2023) e il recentissimo Decreto che ha aumentato la permanenza dei centri di rimpatrio da 3 a 18 mesi (D.L. n. 124/2023).

Il testo – in vigore dal 6 ottobre scorso - si compone di **13 articoli** e la premessa spiega che è stato adottato considerate le ragioni di "straordinaria necessità e urgenza" legate ad "**arrivi consistenti e ravvicinati di migranti**" con l'obiettivo di "garantire l'**effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione**" e di "**protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati**".

Il nuovo provvedimento contiene nuove, importanti norme in materia di:

- **espulsione** di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico;
- controlli sulle domande di **visto di ingresso**;
- **minori stranieri** non accompagnati;
- **protezione internazionale**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3. L. N. 136/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 104/2023 - "Decreto Omnibus bis" o "Decreto Asset"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, la **Legge 9 ottobre 2023, n. 136**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**".

Il provvedimento – **in vigore dal 10 ottobre 2023** - è composto di 41 articoli suddivisi nei seguenti cinque Capi:

- Capo I – Misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1 - 4)
- Capo II – Misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5 - 12-quater)
- Capo III – Disposizioni in materia di investimenti (artt. 13 - 23)
- Capo IV – Disposizioni in materia fiscale (artt. 24 - 27)
- Capo V – Disposizioni finali (artt. 28 e 29).

Con la legge sono state rafforzate le **misure per avere più licenze taxi**, aumentando la platea dei Comuni destinatari, coprendo così tutte le aree che hanno bisogno di un servizio più efficiente ed adeguato.

I sindaci potranno da subito realizzare concorsi straordinari per le nuove licenze taxi, senza alcun vincolo, in 15 giorni. Sono previste 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 a Milano.

Inoltre, per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo **strumento della seconda guida**, oltre a una seconda licenza temporanea per due anni in occasione di grandi eventi, dal Giubileo 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con vetture più efficienti ed ecologiche.

Tre sono, infatti, le novità introdotte dall'articolo 3 (rubricato: "*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*"), della L. n. 136/2023, di conversione del D.L. n. 104/2023 (c.d. "*Decreto Omnibus*"), in vigore dal 10 ottobre 2023, e che riguardano sostanzialmente il **rilascio di licenze temporanee in materia di taxi**.

1. Rilascio di licenze aggiuntive

I primi tre commi dell'articolo 3 prevedono che:

- 1) in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche;
- 2) la durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per massimo ulteriori 12 mesi;
- 3) le ulteriori licenze potranno essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
 - a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
 - b) la gestione in proprio, anche mediante la sostituzione alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
- 4) i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della L. n. 21/1992. Il concorso straordinario deve prevedere, quale condizione obbligatoria, l'utilizzo di veicoli a basse emissioni.

2. Inventivo all'acquisto di veicoli non inquinanti

Al comma 4 si dispone che ai soggetti vincitori del concorso straordinario verrà riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Detto incentivo verrà altresì riconosciuto - a decorrere dall' 11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e sino al 31 dicembre 2024 - per l'acquisto di veicoli non inquinanti anche:

- a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

- b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

3. Sostituti alla guida in turnazioni aggiuntive a quelle svolte dai titolari

Al comma 9, dell'articolo 3, vengono, inoltre, disposte delle modifiche alla legge n. 21 del 1992, mediante l'aggiunta di tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) all'articolo 10, nei quali si stabilisce:

- a) al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente (comma 5-bis);
- b) a questo scopo, il titolare di licenza dovrà presentare al comune - entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva - una apposita comunicazione di inizio attività, con allegata dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti (comma 5-ter);
- c) i Comuni dovranno garantire idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento dei servizio nei turni dichiarati (comma 5-quater).

All'**articolo 4** viene prevista la istituzione di un **Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricreativo** che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi nelle Regioni Sicilia e Sardegna.

Previsto anche un **credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la micro-elettronica** (art. 5).

Nel dettaglio, l'**articolo 5**, commi 1-6, **riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta**, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che **effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori**.

Viene specificato che, **il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili** elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sino al 31 dicembre 2027**.

In merito ai costi ammissibili al credito di imposta di cui si tratta, ricordiamo che, il citato 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 prevede i seguenti:

- a) **spese di personale:** ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) **costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura** e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) **costi per la ricerca contrattuale;**
- d) **spese generali supplementari e altri costi di esercizio**, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **saranno individuati i criteri di assegnazione** e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa stabiliti.

In riferimento alle misure contro il "**caro-voli**" sono state istituite come autorità di controllo l'Antitrust, l'Enac e l'Autorità per la regolamentazione dei trasporti che utilizzeranno appieno i nuovi poteri al fine di tutelare gli utenti a fronte di algoritmi che violano la privacy e per contrastare i fenomeni distorsivi di mercato sui prezzi dei biglietti aerei, ponendo fine all'asta delle tariffe.

L'obiettivo è non solo di tutelare il cittadino ma anche di creare un mercato finalmente trasparente e davvero competitivo, in cui anche le altre compagnie aeree possono incrementare le tratte e i voli nel nostro Paese.

Un'altra importante misura confermata nella legge di conversione è quella contro le **delocalizzazioni**, a tutela della tecnologia e quindi degli stabilimenti presenti in Italia.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

4. L. N. 137/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 105/2023

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, la **Legge 9 ottobre 2023, n. 137**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione."**

Il provvedimento – **in vigore dal 10 ottobre 2023** - è composto di 17 articoli suddivisi nei seguenti nove Capi:

- Capo I – Disposizioni in materia di processo penale (artt. 1 – 2-bis)
- Capo II – Disposizioni in materia di processo civile (art. 3)
- Capo III – Disposizioni in materia di personale di Magistratura e del Ministero della giustizia (artt. 4 – 5-bis)
- Capo IV – Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche (artt. 6 – 6-ter)
- Capo V – Disposizioni per il recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche (artt. 7 e 8)
- Capo VI – Disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica (art. 9)
- Capo VII – Disposizioni in materia di cultura (art. 10)
- Capo VIII – Disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione (art. 11)
- Capo IX – Disposizioni finanziarie e finali (art. 12 e 13)

Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni riguardanti il settore Giustizia (processo penale e processo civile):

- articolo 1 - **Intercettazioni**;
- articolo 2 - **Infrastrutture digitali** centralizzate per le intercettazioni e **registrazione delle spese** per le intercettazioni;
- articolo 2-bis - **Criminalità informatica e cybersicurezza**;
- articolo 3 - **Delega di atti al giudice onorario**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il dossier di approfondimento del Servizio Studi del Senato clicca qui.](#)

5. L. N. 138/2023 - Pubblicata la legge che introduce i nuovi delitti di omicidio nautico e lesioni personali nautiche

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023 la **Legge 26 settembre 2023, n. 138**, che ha introdotto nel nostro ordinamento i **nuovi delitti di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche gravi o gravissime**, estendendo alle condotte cagionate per colpa con violazione delle norme sulla navigazione, la disciplina vigente per le analoghe fattispecie relative alla circolazione stradale.

Le modifiche riguardano sia gli **artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del Codice penale**, ora rubricati rispettivamente:

- "**Omicidio stradale o nautico**",
- "**Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico**",
- "**Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime**" e
- "**Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche**".

Perimetrato l'ambito di applicazione delle nuove fattispecie alla **navigazione esercitata con unità da diporto** che sono, ai sensi dell'art. 3 del codice della nautica (D.Lgs. n. 171/2005), ogni unità da diporto, cioè ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; le unità utilizzate a fini commerciali - *commercial yacht*, cioè ogni unità da diporto utilizzata per fini commerciali, nonché le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della L. n. 172/2003.

Vi rientrano, altresì:

- **le navi da diporto maggiore**, cioè ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, e di stazza superiore alle 500 *gross tonnage* (GT), ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda (TSL);
- **le navi da diporto minore**, cioè quelle con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le navi da diporto minore storiche;
- **le imbarcazioni da diporto**, cioè ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri;
- **i natanti da diporto**, cioè le unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri;
- **le moto d'acqua e le unità da diporto a controllo remoto**, cioè prive a bordo di personale adibito al comando.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

6. TITOLARITA' EFFETTIVA - Pubblicato l'ultimo provvedimento che dà avvio al Registro dei titolari effettivi - Comunicazioni di prima iscrizione entro il prossimo 7 dicembre - Organizzati tre webinar

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, il [decreto direttoriale 29 settembre 2023](#) con il quale - in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - viene **attestata l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni** sulla titolarità effettiva e quindi la **nascita del Registro dei titolari effettivi**.

A decorrere dal 9 ottobre 2023 decorre - secondo quanto stabilito al comma 2, dell'articolo 1, del citato decreto direttoriale 29 settembre 2023, il **termine di sessanta giorni** per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

I soggetti obbligati saranno, pertanto, tenuti - **entro il 7 dicembre 2023**:

- all'invio dei dati relativi alla loro titolarità effettiva, utilizzando il **modello TE**, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e al contempo
- al **pagamento dei diritti di segreteria** negli importi previsti dalla tabella allegata al D.M. 20 aprile 2023.

Ricordiamo che l'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. "*Decreto Antiriciclaggio*"), ha previsto che il Registro imprese sia destinatario anche della comunicazione del "titolare effettivo", cioè delle informazioni riguardanti le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività in una persona giuridica o trust.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 125/2019, sono stati finalmente pubblicati tutti i cinque provvedimenti previsti, che riportiamo di seguito:

- **D.M. 11 marzo 2022, n. 55** (G.U. n. 121 del 25 maggio 2022), che contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
- **D.M. 12 aprile 2023** (G.U. n. 93 del 20 aprile 2023), che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- **D.M. 16 marzo 2023 e relativo allegato** (G.U. n. 149 del 28 giugno 2023), che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- **D.M. 20 aprile 2023** (G.U. n. 149 del 28 giugno 2023), che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
- **D.M. 29 settembre 2023** (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023), che attesta l'avvio dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:

- **dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;**

- **dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;**
- **dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.**

Segnaliamo, inoltre, che, al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere con l'ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un **Manuale operativo**, con il quale vengono fornite le informazioni di base per presentare la "prima comunicazione" della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito.

Ricordiamo, infine, che **l'omessa comunicazione delle informazioni** sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la **sanzione pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro**.

Spetta alla Camera di commercio territorialmente competente provvedere all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

Appunto sulle date

In merito alla data entro cui procedere agli adempimenti di legge da parte dei soggetti obbligati, ci troviamo in disaccordo con quanto previsto da Unioncamere, in quanto, al di là del rispetto delle consuete regole per la determinazione dei termini, in questo caso - secondo il nostro modesto parere - prevalgono le disposizioni di settore che richiamiamo di seguito:

- **"Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate *entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma*" (art. 6, comma 3, D.M. n. 55/2022);**
- **"Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente provvedimento decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022" (art. 1, comma 2, D.D. 29 settembre 2023).**

Da quanto sopra si ricava che, per fissare il termine dei 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno provvedere alla prima iscrizione nella sezione dei Titolari effettivi del Registro delle imprese, **si deve necessariamente partire "dalla data di pubblicazione del decreto" direttoriale del 29 settembre 2023** (che è quella del **9 ottobre 2023**) e che quindi, con un semplice calcolo matematico, si arriva a fissare come termine la data del **7 dicembre 2023**.

[UnionCamere](#), invece, partendo non dalla data di pubblicazione del decreto (9 ottobre), come precisa la normativa sopra citata, ma dal giorno successivo (**10 ottobre**) ha fissato, per forza di cose, come data ultima l' **11 dicembre 2023**, in quanto - il caso vuole - che ci siano di mezzo tre giorni festivi (8, 9 e 10).

Il decreto direttoriale 29 settembre 2023 è stato pubblicato il 9 ottobre 2023 dando **immediato avvio all'operatività del sistema** di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, **indipendentemente dal fatto che il sistema fosse pronto o meno**.

Poi ognuno è libero di scegliere la posizione che vuole.

La comunicazione della titolarità effettiva - Organizzati tre webinar

Approfittiamo per segnalare che, nell'ambito delle iniziative sulla diffusione di **DI.RE** come ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, InfoCamere ha organizzato **tre webinar gratuiti, tra loro alternativi, dedicati all'adempimento della prima comunicazione della Titoralità Effettiva**. Verranno effettuate dimostrazioni di compilazione della pratica per tutte le tipologie di soggetti interessati.

Se sei interessato puoi iscriverti ad uno dei tre webinar, che hanno lo stesso contenuto e sono tra loro alternativi, puoi scegliere la data a te più congeniale:

- [martedì 17 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00](#) (*cliccare per iscriversi*)
- [lunedì 6 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00](#) (*cliccare per iscriversi*)
- [mercoledì 22 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00](#) (*cliccare per iscriversi*)

I webinar si terranno tramite la piattaforma Zoom.

L'adesione a questa iniziativa è a titolo gratuito; la partecipazione è garantita ai primi 3.000 richiedenti. Gli incontri non verranno registrati e non sono previsti attestati di partecipazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 29 settembre 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 20 aprile 2023 con l'allegata tabella degli importi del diritto di segreteria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella aggiornata dei diritti di segreteria, rielaborata da Tuttocamere, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il manuale operativo, cliccare QUI.](#)

7. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FLUSSI D'INGRESSO 2023-2025 - Definiti i termini per l'invio delle domande da parte dei datori di lavoro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 il **D.P.C.M. 27 settembre 2023**, relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Saranno ammessi in Italia complessivamente **452 mila cittadini stranieri**, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:

- a) **136.000** cittadini stranieri per l'anno **2023**;
- b) **151.000** cittadini stranieri per l'anno **2024**;
- c) **165.000** cittadini stranieri per l'anno **2025**.

Il decreto distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Sono ammessi in Italia, **per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo**, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
- b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
- c) 165.000 unita' per l'anno 2025 (art. 5).

Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, **per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo**, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:

- a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo (art. 6).

Nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia **per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero**, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:

- a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
- b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
- c) 93.550 unita' per l'anno 2025 (art. 7).

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 sono precisati all'articolo 8 del decreto.

Per le quote del 2023, potranno essere inviate:

- dal **2 dicembre**, per i lavoratori **subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia**;
- dal **4 dicembre** per gli altri lavoratori **subordinati non stagionali**;
- dal **12 dicembre** per i lavoratori **stagionali**.

Ulteriori disposizioni attuative saranno a breve definite con una circolare congiunta del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tre miliardi di nuove entrate per le casse dello Stato, da quest'anno al 2026, fra imposte e contributi. E' la stima dell'impatto economico degli ingressi in Italia di lavoratori extracomunitari ammessi con il decreto flussi 2022 e con il decreto flussi triennale 2022 – 2025.

La stima è contenuta nel rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 2023 che la [Fondazione Leone Moressa](#) presenterà al Viminale il prossimo 19 ottobre

I posti per l'ingresso dei lavoratori dai Paesi extracomunitari previsti dal decreto flussi 2022 (DPCM 29 dicembre 2022 integrato dal DPCM 19 luglio 2023) e dal decreto flussi triennale (DPCM 27 settembre 2023) sono **quasi 575.000 in quattro anni**: 225.555 subordinati e autonomi e 349.150 stagionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO - Adeguamento del FONDO bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 del decreto datato 29 agosto 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ufficializza l'avvenuto adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Le misure di integrazione salariale previste includono l'assegno ordinario e straordinario nonché gli interventi formative.

Il «**Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico**», è stato istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [n. 86985 del 9 gennaio 2015](#), successivamente modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [n. 97510 del 17 ottobre 2016](#), e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [n. 102661 del 5 febbraio 2019](#), gode di autonoma gestione finanziaria ed è gestito dall'INPS.

Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS e cinque designati dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 28 dicembre 2022.

Il Comitato amministratore del Fondo, i cui compiti sono precisati all'articolo 4 del decreto, dura in carica quattro anni.

Il Fondo provvede a:

- erogare assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati a sospensione temporanea o riduzione dell'attività lavorativa, per le causali previste dagli artt. 11 e 21 del D.Lgs n. 148/2015;
- stipulare apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua al fine di garantire il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei;
- erogare prestazioni integrative della NASpI;
- erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (art. 5).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 29 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

9. LAVORATORI SPORTIVI - Nuove indicazioni per la gestione attraverso il Registro nazionale

Il Dipartimento per lo Sport fa chiarezza sui dubbi sorti a seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport. Con una nuova guida dal titolo "**Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**" ha, infatti, fornito utili indicazioni sul ruolo e sull'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica.

Il presente documento costituisce una guida pratica per la gestione attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici (ESD) e degli Organismi sportivi, descrivendone, tra l'altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, per assolvere alle **funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli ESD**, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per **assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente**.

Ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare per via telematica, l'inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al Centro per l'Impiego, ossia al Ministero del Lavoro, in ottemperanza al D.I. del 30 ottobre 2007, che definisce modelli e regole delle comunicazioni obbligatorie.

Per farlo, il datore di lavoro è tenuto a compilare e inviare un modulo standard che prende il nome di "**Comunicazione obbligatoria Unificato Lav**" (abbreviato "UNILAV").

Limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, **può essere assolto a scelta anche all'interno del Registro**.

Vengono, inoltre, fornite le **indicazioni per l'accesso alla piattaforma informatica per la gestione del Registro** (Punto 4).

LINK:

[Per consultare il testo della Guida, cliccare QUI.](#)

10. WHISTLEBLOWING - Obblighi entro il prossimo 17 dicembre per le imprese fino a 249 dipendenti

Entro il prossimo 17 dicembre le aziende che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di **lavoratori subordinati tra i 50 e i 249**, devono conformarsi agli obblighi in materia di whistleblowing, previsti dal **D.Lgs. n. 24 del 2023**.

Ricordiamo che, **a decorrere dal 15 luglio 2023**, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sul whistleblowing, di attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, che ha ad oggetto la protezione delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente in violazione del diritto dell'Unione e del diritto nazionale poste in essere all'interno di un'organizzazione pubblica o privata.

Come disposto dall'articolo 24, commi 1 e 2, sia i soggetti del settore pubblico che i soggetti del settore privato devono dotarsi di propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità del whistleblower.

Tutte le **aziende con più di 250 dipendenti** dovranno, obbligatoriamente, avere un software whistleblowing **a partire dal 15 luglio 2023**;

Le aziende **con più di 50 dipendenti fino a 249** dovranno ottemperare ai suddetti obblighi di legge **a partire dal 17 dicembre 2023**.

Ricordiamo che la Direttiva (UE) 2019/1937 - comunemente nota come "Direttiva Whistleblowing" nasce con l'obiettivo di uniformare le normative nazionali in materia di whistleblowing e quindi di rendere omogeneo ed efficace il sistema di tutela nei confronti di chi segnala violazioni (i whistleblower) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

- **dipendenti o collaboratori;**
- **lavoratori subordinati e autonomi;**
- **liberi professionisti;**
- **tirocinanti anche non retribuiti;**
- **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.**

Il D.Lgs. n. 24/2023 è stato adottato nell'esercizio della delega legislativa conferita, al Governo, dall'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), con l'obiettivo dichiarato di garantire maggiore protezione del whistleblower al fine di incentivare la segnalazione di illeciti, seppur nel rispetto di limiti previsti per evitare l'abuso di segnalazioni infondate.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale devono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto (art. 4, comma 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 24/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/1937, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e procedere all'invio di una segnalazione, cliccare QUI.](#)

11. AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - Ripartizione dei due Fondi previsti dalla legge di bilancio 2023

L'art. 1, comma 899, lettere a) e b), della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (*Legge di bilancio 2023*), recanti, rispettivamente, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

A) di un fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, con una dotazione:

- di 70 milioni di euro per l'anno 2023,
- di 90 milioni di euro per l'anno 2024,
- di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e
- di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037,

B) di un fondo per la gestione della cybersicurezza e, nello specifico, dei progetti afferenti alla stessa Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione finanziaria pari a:

- 10 milioni di euro per l'anno 2023,
- 50 milioni di euro per l'anno 2024 e
- 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Con **D.P.C.M. 9 agosto 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023, vengono disciplinare le **modalità per prima assegnazione dei Fondi** ([Allegato A](#) – [Allegato B](#)) di cui all'art. 1, comma 899, della citata L. n. 197/2022, **alle amministrazioni** che, individuate come attori responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo piano, **hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari** all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato all'ACN clicca qui.](#)

12. IMPOSTA DI SOGGIORNO - La Corte dei Conti fornisce chiarimenti sulla destinazione del gettito

La tassazione dei flussi turistici (la cosiddetta "*Tourist Tax*") è un tipo di imposizione piuttosto diffusa sia nei paesi europei sia in quelli extra europei.

Nella declinazione nazionale, l'**imposta di soggiorno** è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.

L'imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma **solo da Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte** e da quelli che hanno sede giuridica nelle isole minori o quelli nel cui territorio insistono isole minori.

Nello specifico a intervenire sulla materia è la **deliberazione n. 52/2023** della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, in risposta ad un Comune che chiedeva se fosse possibile utilizzare i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno:

- per il finanziamento di spese direttamente ascrivibili alla materia del turismo, ma anche **per interventi di carattere più generico**, che l'ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l'acquisto di arredi urbani;
- per il **sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni** (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali, fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.

Secondo i giudici contabili l'obbligo dell'imposta di soggiorno è strettamente legato alla destinazione dei fondi verso specifici ambiti correlati al settore turistico e pertanto **non può essere utilizzata per scopi indirettamente connessi al turismo**.

Le uniche destinazioni concesse pertanto sono le seguenti:

- **interventi nel settore turistico, inclusi quelli a supporto delle strutture ricettive;**
- **lavori di manutenzione, valorizzazione e recupero di beni culturali e ambientali locali;**
- **servizi pubblici locali collegati a tali interventi.**

Non è permessa alcuna interpretazione estensiva o analoga per allargare il campo di utilizzo dei fondi. Pertanto, **è vietato per l'ente utilizzare l'imposta di soggiorno a vantaggio della fiscalità generale**, poiché i fondi devono essere vincolati a specifiche finalità.

Di conseguenza, non è legittimo considerare le spese che sono solo indirettamente collegate al turismo, a meno che l'obiettivo turistico non costituisca il principale scopo dell'attività finanziata dall'imposta di soggiorno.

LINK:

[Per consultare il testo della deliberazione della Corte dei Conti n. 52/2023, cliccare QUI.](#)

13. GARANTE PRIVACY - Nuove disposizioni in tema di Intelligenza Artificiale nella sanità, lavoro e sim card

Con la **Newsletter n. 511 del 10 ottobre 2023**, il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato le ultime decisioni prese. Nello specifico, l'Autorità:

- a) ha varato un **decalogo per la realizzazione di servizi sanitari a livello nazionale tramite sistemi di Intelligenza Artificiale (IA)**,
- b) ha affrontato la tematica del **diritto del lavoratore di accedere ai dati sulla geolocalizzazione** e infine
- c) ha sanzionato una società per **attivazione illecita di schede telefoniche**.

Il decalogo sull'uso dell'intelligenza artificiale

Il Garante Privacy vara un **decalogo** per la realizzazione di servizi sanitari a livello nazionale attraverso sistemi di intelligenza artificiale (IA).

Trasparenza dei processi decisionali, decisioni automatizzate supervisionate dall'uomo, non discriminazione algoritmica: questi i tre principi cardine enucleati dall'Autorità sulla base del Regolamento e alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In base alle indicazioni dell'Autorità, il paziente deve avere il diritto di conoscere, anche attraverso campagne di comunicazione, se esistono e quali sono i processi decisionali (ad esempio, in ambito clinico o di politica sanitaria) basati su trattamenti automatizzati effettuati attraverso strumenti di IA e di ricevere informazioni chiare sulla logica utilizzata per arrivare a quelle decisioni.

Particolare attenzione è stata posta dal Garante all'idoneità della **base giuridica per l'uso dell'intelligenza artificiale**.

Il trattamento di dati sulla salute attraverso tecniche di IA, effettuato per motivi di interesse pubblico in ambito sanitario, **dovrà essere previsto da uno specifico quadro normativo**, che individui misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati.

Lavoro - Il diritto del dipendente di accedere ai dati sulla geolocalizzazione

Una sanzione di 20mila euro è stata comminata dal Garante Privacy a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti, i quali, nell'intento di verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di **conoscere le informazioni utilizzate** per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, oltre alla procedura per stabilire il compenso dovuto.

Avevano chiesto di sapere i dati raccolti attraverso lo **smartphone fornito dalla società sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione** che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori.

Non avendo ricevuto dall'allora datore di lavoro una risposta soddisfacente si erano rivolti al Garante Privacy con un reclamo.

Sim card intestate a utente ignaro - Società multata per 90mila euro

Un utente ha ricevuto due e-mail e un sms di notifica da parte di una compagnia telefonica e ha scoperto che un rivenditore aveva attivato a sua insaputa due **sim card ricaricabili** a lui intestate. Dopo aver denunciato l'accaduto all'autorità giudiziaria, ha segnalato il fatto al Garante Privacy che ha sanzionato la **società della rete di vendita della compagnia telefonica**, cui fa capo il rivenditore, con una multa di 90mila euro per trattamento illecito di dati personali.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

14. DIRETTIVA (UE) 2011/83 - DIRITTI DEI CONSUMATORI - La Corte di Giustizia UE sul "doppio diritto di recesso del consumatore"

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che **il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza è garantito una sola volta** in relazione a un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi e che prevede un periodo iniziale gratuito per il consumatore seguito, in assenza di risoluzione o di recesso da parte del consumatore durante tale arco di tempo, da un periodo a pagamento, rinnovato automaticamente, se il

contratto non è stato risolto, per una durata determinata, **a condizione che**, in occasione della conclusione di tale contratto, **il consumatore sia informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita dal professionista che, dopo detto periodo iniziale gratuito, la prestazione di servizi diventa a pagamento.**

A stabilirlo è la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), Sez. VII, con la sentenza 5 ottobre 2023, causa C-565/22 (ECLI:EU:C:2023:735)**, emanata in risposta alla seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2011/83] debba essere interpretato nel senso che il consumatore dispone di nuovo di un diritto di recesso in caso di "rinnovo automatico" [articolo 6, paragrafo 1, lettera o), di detta direttiva] di un contratto a distanza».

Dunque: **«Il diritto del consumatore di recedere da un abbonamento sottoscritto a distanza, inizialmente gratuito e rinnovato automaticamente, è garantito una sola volta».**

Sembra scontato, ma non lo è, soprattutto per la Corte suprema austriaca che ha chiesto alla CGUE di interpretare la **Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011**, sui diritti dei consumatori.

Nel caso in esame, una società che gestisce piattaforme di apprendimento online destinate agli studenti informa gli stessi che al momento della prima **sottoscrizione** di un **abbonamento**, quest'ultimo è **free per 30 giorni e può essere risolto in qualsiasi momento** durante tale periodo.

L'abbonamento diventa, **poi, a pagamento** solo alla scadenza dei 30 giorni in questione.

Quando l'abbonamento a pagamento scade senza essere stato risolto, è previsto che esso sia **automaticamente rinnovato** per una durata determinata.

Secondo, però, un'associazione austriaca per la **tutela dei consumatori** *«il consumatore dispone di un **diritto di recesso** non solo rispetto alla sua sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo».*

La CGUE per dirimere la controversia in oggetto sottolinea che **«il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento comportante un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è, in linea di principio, garantito una sola volta».**

Tuttavia, *«se, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il consumatore **non è stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita** che, dopo il periodo iniziale gratuito, tale abbonamento diventa a pagamento, egli dovrà disporre di un **nuovo diritto di recesso** dopo tale periodo».*

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del 5 ottobre 2023 – Causa C-565/22, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2011/83, cliccare QUI.](#)

15. TRASPORTO INTERMODALE E TRASBORDATO - Pubblicato il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il **decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134**, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di **contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia**, di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Con questo regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono, inoltre, individuati i soggetti beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti.

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO₂, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

Soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nonché, a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative (art. 4).

I **requisiti richiesti** sono precisati i commi 2 seguenti dell'articolo 4 del decreto.

Soggetto gestore, incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento, è la società **RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A.**

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi sarà determinata con provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (21 ottobre 2023).

Con lo stesso provvedimento sarà approvato anche il modello per la presentazione delle domande e saranno fornite le istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento (art. 8).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 134/2023, cliccare QUI.](#)

16. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Chiarimenti su decadenza responsabile tecnico rifiuti (RT)

Le imprese con Responsabile tecnico (RT) non più idoneo dal 17 ottobre 2023 **possono proseguire l'attività per massimo 90 giorni consecutivi**, durante i quali la funzione è provvisoriamente esercitata dai legali rappresentanti.

Il periodo transitorio in questione - precisa inoltre il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali nella **circolare n. 3 diramata il 10 ottobre 2023** - è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che intende ricoprire il ruolo di Responsabile tecnico.

La circolare, diramata a **pochi giorni dalla scadenza** (16 ottobre 2023) **del periodo transitorio** concesso ai RT (già in carica alla data del 16 ottobre 2017) per sottoporsi alla verifica dei nuovi requisiti di idoneità introdotti dalle delibere [n. 6 del 30 maggio 2017](#) e successive modifiche e [n. 1 del 30 gennaio 2020](#), informa che a partire dal 17 ottobre 2023 le Sezioni regionali dell'Albo **notificheranno le avvenute decadenze, tramite PEC**, alle imprese interessate.

L'idoneità di tutti i soggetti che superano le verifiche sarà **ripristinata in automatico**.

Anche qualora non abbiano superato le verifiche di idoneità entro il 16 ottobre 2023, i Responsabili tecnici **non in possesso del titolo di studio richiesto dai nuovi requisiti** possono continuare ad essere ammessi alle verifiche di idoneità, in deroga, limitatamente alle categorie già riconosciute.

I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. b, della [deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019](#) dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16 ottobre 2017.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 3/2023, cliccare QUI.](#)

17. SVILUPPO DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE ITTICO E FORESTALE - Contributi per 8 milioni per tre anni destinati ad enti senza scopo di lucro - In attesa del decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2023, il **decreto 4 agosto 2023** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca "**Misure volte alla concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare**".

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di **contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale rivolte alla valorizzazione** di:

- a) produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità certificata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- b) produzioni agricole e, agroalimentari;
- c) produzioni iscritte nel registro dei prodotti agricoli tradizionali, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- d) patrimonio forestale italiano;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- f) territori e comunità rurali.

Tali iniziative sono dirette a migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo del patrimonio **agroalimentare, ittico e forestale italiano** (art. 1).

Beneficiari sono i seguenti soggetti

- a) **enti pubblici singoli e associati**;
- b) **associazioni riconosciute e non**, operanti nei settori di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere da a) ad h);
- c) **comitati organizzatori, costituiti in forma scritta anche non pubblica** (purchè l'atto costitutivo sia registrato, e indichi scopi e organi responsabili);
- d) **cooperative sociali** operanti nei settori di cui al precedente art. 1.

Tali soggetti devono **avere sede in Italia e non avere scopo di lucro**.

Sono esclusi le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite (art. 2).

Per la coerente realizzazione delle finalità del presente decreto, possono essere finanziate le **attività aperte o dirette al pubblico a titolo gratuito volte all'organizzazione di fiere, sagre e manifestazioni** negli ambiti di cui all'art. 1 (art. 3).

Le **risorse finanziarie** disponibili sono pari:

- ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023,
- ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e
- ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 (art. 4).

Le iniziative ammesse a finanziamento ricevono un contributo pari al **50% delle spese riconosciute ammissibili, da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 40.000 euro** (art. 5).

Ciascuno soggetto può presentare una sola domanda di contributo nell'arco dell'anno di riferimento (art. 6, comma 2).

La definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri di selezione, delle attività finanziabili e delle spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di apposito provvedimento da parte della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (art. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

18. BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - Domande dal prossimo 26 ottobre

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato due decreti, entrambi del 10 ottobre 2023 (Prot. [160797](#) e [160809](#)), che stabiliscono modalità e termini di presentazione delle domande in riferimento al **Bonus Colonnine per imprese e professionisti**.

Tale Bonus sostiene l'acquisto e l'installazione di **infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici** da parte di imprese e professionisti attraverso la concessione di un contributo in conto capitale erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ([D.M. 25 agosto 2021, n. 358](#)) e gestito da Invitalia.

Le risorse disponibili sono pari a **87,5 milioni** e sono così ripartite:

- **70 milioni di euro** per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro da parte di **imprese**;
- **8,75 milioni** di euro per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro da parte di **imprese**;
- **8,75 milioni** di euro per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di **professionisti**.

Soggetti beneficiari sono:

- 1) le **imprese** di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritta/e al Registro delle imprese, in possesso dei requisiti fissati all'articolo 4 del D.M. n. 358/2021;
- 2) i **professionisti**: persone fisiche esercenti arti e professioni, in possesso dei requisiti fissati all'articolo 5 del D.M. n. 358/2021.

Il **contributo in conto capitale** può essere concesso per un importo **pari al 40% delle spese ammissibili** ed è concesso, nel limite della dotazione disponibile, nell'ambito del massimale de minimis previsto per il settore di riferimento (Regolamento UE N. 1407/2013; Regolamento UE N. 1408/2013; Regolamento UE N. 717/2014).

Ciascun soggetto beneficiario può presentare **una sola domanda** di contributo.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358), al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

- 1) l'acquisto e messa in opera di **infrastrutture di ricarica**, comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- 2) la **connessione alla rete elettrica** (nel limite massimo del 10%);
- 3) le **spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi** (nel limite massimo del 10%).

Per gli interventi previsti alla:

- **lettera a)** (acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00) e
- **lettera c)** (acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti) del D.M. 358 del 25 agosto 2021

sarà possibile procedere con la **compilazione della domanda online sul sito di Invitalia, a partire dalle ore 10:00 del 26 ottobre 2023, alle ore 17:00:00 del 30 novembre 2023**.

Solo per gli **interventi previsti dalla lettera b)** del D.M. 358/2021 (ossia *acquisti e installazioni di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro da parte di imprese*), le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)**, attiva e risultante da Registro delle Imprese, al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it **dalle ore 10:00 del 26 ottobre 2023 e fino alle 17:00 del 30 novembre 2023**.

La richiesta di accesso al contributo dovrà essere presentata **esclusivamente mediante l'utilizzo dei moduli il cui schema è riportato in allegato ai rispettivi decreti direttoriali**.

L'invio delle domande online da parte di **imprese e professionisti** sarà invece possibile, sempre sulla stessa piattaforma, **a partire dal 10 novembre 2023 e fino al 30 novembre 2023**, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dell'ambiente e consultare la normativa di riferimento e scaricare la modulistica necessaria per le domande di contributo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

19. IPCEI MICROELETTRONICA 2 - Fissate modalità e termini per l'invio delle istanze di agevolazione - Domande dal 15 ottobre al 15 dicembre 2023

La Decisione della Commissione europea C(2023) 3817 final del 8 giugno 2023 ha autorizzato gli aiuti di Stato di quattordici paesi (Austria, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, **Italia**, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna) a sostegno della realizzazione del secondo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica e le tecnologie della comunicazione lungo tutta la catena del valore, dai materiali e dagli strumenti alla progettazione dei chip e ai processi di produzione, denominato "**IPCEI ME/CT**" (anche "**IPCEI Microelettronica 2**").

L'IPCEI ME/CT (IPCEI Microelettronica 2) sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e mira ad accelerare la trasformazione verde e digitale nei seguenti modi:

1. creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e
2. sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse.

Gli aiuti autorizzati a livello comunitario ammontano a **8,1 miliardi di euro complessivi**.

Per l'Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell'ambito dell'IPCEI Microelettronica 2 (IPCEI ME/CT), i soggetti selezionati a seguito del primo e del secondo invito a manifestare interesse lanciati per selezione dell'iniziativa e la successiva notifica, individuati nel **Decreto direttoriale 28 giugno 2023 - Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI**.

Con **decreto 4 settembre 2023** del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, in attuazione del decreto 27 giugno 2022, sono definiti le modalità e i termini per l'invio delle istanze di agevolazione relative all'IPCEI Microelettronica 2, nonché la modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi.

Della pubblicazione del **decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 settembre 2023** ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023.

Per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica 2, in prima attuazione, sono complessivamente attivate risorse pari a 450 milioni di euro a valere sulle **risorse dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1** – Missione 4 "Istruzione, formazione, ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 2.1 "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)".

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti ammissibili sono tenuti a presentare istanza a partire dal 15 ottobre 2023 e non oltre il 15 dicembre 2023.

L'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1 (e corredata della prescritta documentazione).

Segnaliamo, infine, che sono state **pubblicate le FAQ** con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti normativi e procedurali.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

20. SCUOLE - SOSTEGNO PER ACQUISTO DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE 2023 - Pubblicati due bandi da parte di Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Domande dal prossimo 16 ottobre

A partire dal prossimo 16 ottobre, le istituzioni scolastiche statali e paritarie potranno presentare le domande per il sostegno per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica e alla promozione della lettura critica, per l'anno 2023.

Ricordiamo che il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato, in data 14 luglio 2023, i seguenti due avvisi per l'anno 2023**, previsti dall'art. 1, comma 389 e comma 390 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020):

1. Bando per l'anno 2023 per l'assegnazione del contributo a favore delle **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione** che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale;
2. Bando per l'anno 2023 per l'assegnazione del contributo a favore delle **istituzioni scolastiche statali e paritarie**, che **adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi**, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo per l'anno 2023 possono presentare la **domanda dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024**.

La domanda, **firmata digitalmente dal Dirigente scolastico**, è indirizzata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

Sono **ammesse al contributo** le spese per l'acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche, periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che siano iscritte presso il competente Tribunale ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non rientrano tra le spese ammissibili, quelle riferite a:

- a) giornali, riviste e periodici acquistati con finalità diverse da quelle indicate all'articolo 6, Capo II, del D.P.C.M. 4 maggio 2020 (ad es. riviste per la gestione delle segreterie scolastiche);
- b) acquisto di libri;
- c) giornali o riviste pubblicati all'estero o il cui editore non sia rinvenibile all'interno del Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- d) servizi di "prestito digitale" di prodotti editoriali.

Per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al primo bando per l'anno 2023 è disponibile l'importo di **euro 2.000.000,00**, mentre per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al secondo bando per l'anno 2023 è disponibile l'importo di **euro 1.000.000,00**.

Nel primo caso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente il contributo ed in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale, prevista per legge, del **90 per cento della spesa sostenuta, ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di euro 900,00**.

Mentre nel secondo caso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente il contributo ed in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale, prevista per legge, del **90 per cento della spesa sostenuta, ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di euro 750,00**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per consultare il testo dei due bandi, cliccare QUI.](#)

21. CONTRATTI PUBBLICI - Imposta di bollo a scaglioni anche nel caso di registrazione

L'imposta di bollo sui contratti di appalto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), anche in caso di presentazione alla registrazione, sia presso gli uffici, sia con modalità telematiche, **è sempre dovuta in base agli scaglioni** della tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo codice ed è **esclusa l'applicazione dell'imposta come per gli altri atti che non rientrano nella speciale disciplina.**

In pratica, l'unica imposta, regolamentata dall'attuale Codice dei contratti pubblici, sostituisce tutti quelli richiesti in precedenza per l'espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come quella della registrazione.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 446 del 9 ottobre 2023.

Nella risposta viene, inoltre, precisato che nel caso il contratto rientri fra quelli disciplinati dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023, in sede di eventuale registrazione, **non deve essere applicata l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della relativa formalità.** Sarà dovuta solo quella corrisposta dall'appaltatore in unica soluzione, con il modello F24 Elide, **in occasione della stipula**, in base alla tabella per fasce del corrispettivo massimo al netto dell'IVA del contratto di appalto, con esenzione per i contratti con corrispettivo inferiore a 40mila euro.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

L'Agenzia delle entrate precisa che già la [circolare 22/E del 28 luglio 2023](#) aveva chiarito che nel caso di contratto rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale, registrato con procedura telematica, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche ivi previste, unitamente agli altri tributi dovuti (articolo 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997); **l'ammontare non sarà pari a 45,00 euro ma corrispondente alla nuova misura dello scaglione crescente** secondo la tabella di cui all'Allegato I.4

LINK:

[Per consultare il testo della risposta ad Interpello n. 446/2023, cliccare QUI.](#)

22. DISDETTA E RECESSO DAL CONTRATTO CON LA PEC - Valida sempre e a tutti gli effetti

Spesso ci si chiede: *posso usare la posta elettronica certificata (PEC) al posto della raccomandata A/R per "chiudere" l'abbonamento della pay-tv o un contratto telefonico, perché si vuole passare a un diverso operatore?*

O ancora: *è valida la comunicazione di recesso da un contratto di locazione inviata tramite PEC, anche se una clausola contrattuale prevede espressamente l'utilizzo della raccomandata A/R?*

Nonostante, dal punto di vista giuridico, i casi di "disdetta" e di "recesso" siano da tenere distinti, non essendo sinonimi, **la risposta è affermativa per entrambe queste due ipotesi**, come peraltro emerge anche dal principio affermato dalla **Corte di Cassazione - Sez. I, con l'ordinanza n. 11808, depositata il 12 aprile 2022.**

Con la citata ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che *"le comunicazioni via PEC sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. È dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata"*, consentendo così di superare ogni dubbio anche qualora in un contratto sia previsto espressamente solo la raccomandata A/R.

Dunque: essendo la comunicazione via PEC equiparata alla raccomandata con avviso di ricevimento, è valida ed efficace la disdetta del contratto (nella specie, di locazione) data per posta elettronica certificata.

La pronuncia trae origine da un ricorso avverso decreto del Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto inefficace la disdetta del contratto di locazione inviata tramite PEC, perché non avrebbe rispettato una specifica clausola contrattuale che stabiliva che il recesso dovesse essere comunicato con una raccomandata A/R.

Nella sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'**articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** ("*Codice dell'amministrazione digitale*") prevede che "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta".

Tale norma **prevale, quindi, su un'eventuale diversa previsione inserita nei contratti inter partes o sul richiamo a norme più "vecchie"**.

Tale "**principio di equivalenza**" appare valido non solo per il caso della disdetta preso in considerazione dall'ordinanza della Cassazione, ma anche per le ipotesi di recesso, trattandosi comunque di comunicazioni.

E ci sembra interessante precisarlo, dato che, contrariamente all'uso corrente che viene fatto dei termini "disdetta" e "recesso", dal punto di vista tecnico-giuridico, si tratta di due "istituti" differenti, dato che, semplificando:

- per **disdetta**, si intende la manifestazione della volontà di non volere rinnovare in automatico un contratto in scadenza;
- per **recesso**, si intende la manifestazione della volontà di interrompere un contratto esistente, senza attendere il termine della sua scadenza.

Link:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza n. 11808/2022, cliccare QUI.](#)

23. WHISTLEBLOWING - Dai commercialisti un documento sulla nuova normativa

La recente normativa, indirizzata a proteggere i soggetti che segnalano le **condotte illecite** di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, ha l'obiettivo di **incentivare** le segnalazioni al fine di tutelare l'**interesse pubblico** e l'**integrità dell'ente**.

La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite **procedure di segnalazione** (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di **ritorsioni**.

Fornire una **risposta interpretativa** ai primi **problemi applicativi** della recente normativa nazionale in materia di **whistleblowing**, prevista dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 che, **abrogando** completamente la precedente disciplina, racchiude in un **unico testo** un sistema di regole destinate al **settore pubblico e al settore privato**, è la finalità del documento "**Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.Lgs. 231/2001**", pubblicato dal **Consiglio nazionale dei commercialisti**.

Il documento, indirizzato prevalentemente al settore privato, è stato realizzato nell'ambito dell'area di delega "**Compliance e modelli organizzativi delle imprese**".

Questo documento **fornisce una prima analisi degli impatti della nuova disciplina whistleblowing sull'organizzazione delle aziende**, in attesa che le *best practices* e la **giurisprudenza** possano fornire nuovi elementi al fine di collocare adeguatamente anche questo tassello della nuova cultura d'impresa nell'ambito del sistema dei controlli interni e della **gestione dei rischi**.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

24. OMESSO DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE - Le determinazioni del Conservatore e la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese ex articolo 2490 C.C. - Una sintesi della normativa e delle procedure

Le Camere di Commercio, ai fini della trasparenza e completezza della pubblicità del Registro delle Imprese, sono tenute ad intraprendere una serie di iniziative finalizzate al recupero dei bilanci non depositati laddove sussistano i presupposti per l'adempimento.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 2435 c.c., il deposito del bilancio rappresenta un **preciso obbligo a carico degli amministratori** da assolvere entro 30 giorno dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

A seguito di approfondite verifiche effettuate periodicamente presso il Registro delle Imprese relativamente al mancato adempimento all'obbligo di deposito dei bilanci di esercizio, se si riscontrano società soggette all'obbligo che appaiono inadempienti per alcune annualità, le Camere di Commercio, per dare piena attuazione al principio di completezza della pubblicità che regge tale registro, avviano inizialmente specifiche campagne informative con mailing massivo via PEC alle imprese interessate al fine di verificare le loro situazioni.

Si invitano quindi tutte le società interessate a verificare la propria posizione e, se il caso, a provvedere all'invio telematico dei bilanci di esercizio regolarmente approvati, ma per qualsiasi motivo non ancora depositati rispettando l'ordine cronologico degli esercizi di riferimento, iniziando dal bilancio relativo all'esercizio più vecchio.

Il procedimento di cancellazione di società di capitali in liquidazione è applicabile da agosto 2007, scadenza del termine per la presentazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo all'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Tra le tante le novità che figurano nel **D.L. n. 76/2020** (c.d. "*Decreto Semplificazioni'*"), convertito dalla L. n. 120/2020, sono numerose quelle che interessano aspetti procedurali legati alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese.

Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 40 del decreto legge, al quale sono state apportate talune modifiche durante l'iter di conversione. In sintesi, l'articolo 40:

- semplifica il **procedimento di cancellazione** delle **imprese individuali** e delle **società di persone** dal registro delle imprese;
- introduce, con riguardo alle **società di capitali**, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal Registro stesso;
- modifica le procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle **Start up innovative** e delle **PMI innovative** prevedendo che siano disposte dal Conservatore del Registro delle imprese;
- interviene in materia di **enti cooperativi**;
- modifica gli articoli 2492 e 2495 del codice civile.

L'articolo 40 del citato D.L. 76/2020, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'art. 2490, 6° comma del c.c., sia disposto con **determinazione del Conservatore del Registro delle imprese**, prevedendo ai commi 6 e 7 la **notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni** dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

La comunicazione di avvio e conclusione del procedimento viene **pubblicata all'Albo camerale** per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece **inviata alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese**.

Le determinazioni del Conservatore del Registro delle Imprese e gli elenchi delle posizioni interessate, con le quali si dispone l'avvio e la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 247/2004, sono **pubblicate periodicamente**.

Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante **ricorso** da presentare **entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione**, al Giudice del Registro delle imprese.

Decorso tale termine ed in assenza di ricorso da parte delle imprese interessate, le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.

A. Cancellazione di società di capitali, in liquidazione, che non hanno presentato il bilancio per 3 anni consecutivi.

L'[ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice Civile](#), così come sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 6/2003 (Riforma del diritto societario), dispone che qualora, **per oltre tre anni consecutivi**, non venga depositato il **bilancio d'esercizio in fase di liquidazione**, "la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495 c.c."

Il procedimento viene avviato con una comunicazione diretta al liquidatore, il quale può **evitare la prosecuzione** dello stesso mediante il **deposito dei bilanci omessi** ovvero mediante l'eventuale **deposito del bilancio finale di liquidazione**, se già redatto ma non depositato.

In caso di **inerzia del liquidatore** nel termine assegnato, gli atti vengono inviati al **Giudice del registro imprese** affinché provveda all'eventuale cancellazione.

La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata **solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione**.

La cancellazione è disposta con **provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese, su ordine del Giudice del Registro**.

La finalità di tale disposizione sta nel fatto di procedere ad **un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese**, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute.

B. Cancellazione per le società di capitali che, da almeno 5 anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio di esercizio.

Il **comma 2 dell'articolo 40** del citato D.L. n. 76/202, ha introdotto una **nuova causa di scioglimento senza liquidazione** per le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s. e S.r.l. consortili). Per queste società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione:

- 1) **l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi** o
- 2) il **mancato compimento di atti di gestione**, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del **capitale sociale in lire**;
 - b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita **dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci**, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

In tutte queste ipotesi, il Conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (art. 40, comma 3), dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro.

Gli **amministratori** hanno 60 giorni per presentare:

- a) formale e motivata **domanda di prosecuzione dell'attività** e
- b) **domande di iscrizione** degli atti non iscritti e depositati (art. 40, comma 4).

Per la formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il Conservatore è tenuto ad iscrivere d'ufficio la propria **determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione**, nel Registro delle imprese.

In caso contrario, decorso il termine di 60 giorni, il Conservatore del Registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve provvedere con una propria determinazione alla **cancellazione della società dal Registro** (art. 40, comma 5).

C. Cancellazione per le società cooperative che, da oltre 5 anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio di esercizio.

Per quanto riguarda, infine, il **mancato deposito dei bilanci da parte delle società cooperative**, l'articolo 40, comma 11, del più volte citato D.L. n. 76/2020, ha aggiunto un secondo comma all'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nel quale si stabilisce che ai fini dello scioglimento e della cancellazione delle società cooperative dal relativo Albo, l'Unioncamere deve trasmettere all'autorità di vigilanza, **alla chiusura di ogni semestre solare**,

l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che **non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni**.

Spetterà all'autorità di vigilanza verificare l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante **apposita indagine massiva nei pubblici registri**, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici di tali registri.

D. Disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di 4.250 società cooperative

Con **decreto 22 settembre 2023** del Ministero delle imprese e del made in Italy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023 - Supplemento Ordinario n. 31), è stato disposto **lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 4.250 società cooperative**.

Dagli accertamenti effettuati, le n. 4.250 società cooperative riportate nell'**elenco allegato al decreto** (fornito da Unioncamere):

- a) **non depositano il bilancio da più di cinque anni** e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; e
- b) per le quali è stata verificata, da parte dell'Agenzia delle entrate, **l'assenza di valori patrimoniali immobiliari** mediante apposita indagine massiva, così come dispone l'art. 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la **nomina del commissario liquidatore** entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Altre notizie in breve

1) MEDIATORI ESPERTI FORMNATORI IN GIUSTIZIA RIPARATIVA - Approvati i modelli di domanda per l'iscrizione nell'elenco

L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede sia istituito presso il Ministero della giustizia l'**elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa** e l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, siano stabilite le **modalità di inserimento in detto elenco** dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 della stessa norma, nonché le modalità di svolgimento e valutazione della prova pratica valutativa.

Con **decreto dirigenziale del 2 ottobre 2023** sono stati approvati i **modelli di domanda** per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Tre sono i modelli approvati:

- 1) **Allegato 1** - Modello della domanda di iscrizione per il possesso dei requisiti formativi di cui agli articoli 59, comma 9, e 60, comma 1, del decreto legislativo n.150/2022 ed all'articolo 4, D.M. 9 giugno 2023;
- 2) **Allegato 2** - Modello della domanda di iscrizione per il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali di cui all'articolo 93, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 150/2022 ed all'articolo 5, D.M. 9 giugno 2023;
- 3) **Allegato 3** - Modello della domanda di iscrizione per il possesso del requisito formativo di cui all'articolo 93, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 150/202

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla formazione e tenuta dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa e consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

2) "LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY" - ONLINE IL NUOVO VADEMECUM DEL GARANTE PRIVACY

Una guida di agile consultazione rivolta ai protagonisti del mondo della scuola (istituzioni scolastiche, docenti, studenti e famiglie) per offrire loro uno strumento che assicuri ampia protezione dei dati delle persone che studiano e lavorano in ambito scolastico.

Dal titolo: "**La Scuola a prova di privacy**", è la nuova versione 2023 della **guida messa a punto dal Garante per la protezione dei dati personali**, che affronta tutti gli argomenti correlati al trattamento dei **dati personali nel mondo della scuola**.

Molte le tematiche trattate nel vademecum, dagli scatti fotografici alle recite scolastiche, iscrizioni e graduatorie, continuando con la videosorveglianza e l'uso degli smartphone in classe.

Particolare attenzione è rivolta alle **innovazioni normative** e al **corretto uso delle nuove tecnologie** sempre più presenti a scuola (registro elettronico, didattica a distanza, registrazione delle lezioni, ecc.).

Presente nel vademecum anche un *focus* su alcuni **fenomeni preoccupanti** che possono coinvolgere i più giovani (come il *cyberbullismo*, il *revenge porn* e il *sexting*) e un ulteriore *focus* sulle buone prassi di **educazione digitale** (dallo *sharenting* alla corretta gestione dei video e delle foto realizzate in occasione di feste e gite scolastiche).

LINK:

[Per consultare il testo del vademecum, cliccare QUI.](#)

3) "CASSA FORENSE, CONOSCKERLA IN BREVE" - LA GUIDA AGGIORNATA

Cassa Forense ha provveduto ad aggiornare la guida "**Cassa Forense, conoscerla in breve**", con l'obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei servizi e delle prestazioni in favore degli Iscritti.

Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato, gestisce in via autonoma ed eroga **previdenza** ed **assistenza** agli **Avvocati** senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato.

Con l'**aggiornamento** della guida "**Cassa Forense, conoscerla in breve**", gli iscritti potranno reperire tutte le notizie utili relative all'iscrizione ed ai servizi di Cassa cui hanno diritto e che forniscono tutele per la salute, ausili per la professione e servizi a prezzi ridotti.

LINK:

[Per consultare il testo della Guida, cliccare QUI.](#)

4) ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE - Selezione pubblica per l'aggiornamento dell'elenco - Domande entro il prossimo 25 ottobre

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy intende aggiornare, per gli anni 2023-2026, il proprio **elenco di Medici Competenti da utilizzare per conferire l'incarico di collaborazione esterna** della durata di trentasei mesi, per l'attività di Medico Competente per lo svolgimento delle mansioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Al Tal fine, in data 10 ottobre 2023, ha emesso un **Avviso pubblico** - Selezione pubblica per titoli finalizzata all'aggiornamento dell'elenco dei medici competenti per lo svolgimento dell'attività prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il termine per la presentazione scade alle ore 24:00 del 25 ottobre 2023.

LINK:

[Per prendere visione dell'Avviso pubblico e della modulistica, cliccare QUI.](#)

5) ISPEZIONE IPOTECARIA ONLINE - SERVIZIO ATTIVO IN TUTTA ITALIA ANCHE PER I DOCUMENTI CARTACEI

Con un comunicato stampa del 2 ottobre, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che è ora possibile **consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari**.

La novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell'ambito professionale e commerciale (per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari), che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.

Il **servizio di ispezione ipotecaria** via web consente di effettuare telematicamente la ricerca per soggetto (persona fisica o non fisica) o per documento ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l'accesso alla piattaforma telematica (Sister).

In particolare, sono disponibili online: i titoli conservati in formato cartaceo, le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione non digitalizzate e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.

Dopo aver scelto l'ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l'anno.

Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

6) BICICLETTA AD ASSISTENZA ELETTRICA - Per la Corte di Giustizia UE non c'è obbligo di assicurazione

L'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che: **non rientra nella nozione di «veicolo», ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita** e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

La direttiva 2009/103/CE si riferisce all' "assicurazione degli autoveicoli", dizione che, nel linguaggio corrente, afferisce all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i **motocicli, le autovetture e gli autocarri**, i quali sono **mossi in modo esclusivo da una forza meccanica**.

Lo ha stabilito la **Corte di giustizia europea - Sezione quinta, con la sentenza 12 ottobre 2023, Causa C-286/22**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 1° al 13 Ottobre 2023)**

1) D.P.C.M. 9 agosto 2023: Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 29 agosto 2023: Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 27 settembre 2023: Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 5 ottobre 2023, n. 133: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 30 agosto 2023, n. 134: Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli

interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1: Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale n. 1/2023 clicca qui.](#)

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 30 agosto 2023, n. 135: Regolamento recante le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Legge 9 ottobre 2023, n. 136: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

9) Legge 9 ottobre 2023, n. 137: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

10) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 29 settembre 2023: Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Legge 26 settembre 2023, n. 138: Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

12) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 24 agosto 2023: Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 4 agosto 2023: Misure volte alla concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Decreto-Legge 1 ottobre 2023, n. 140: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

15) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 14 settembre 2023: Adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Legge 22 settembre 2023, n. 141: Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

17) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 9 agosto 2023: Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 13 Ottobre 2023)

1) Decisione (UE) 2023/2152 del Consiglio del 9 ottobre 2023 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 2023/02152 dell' 11 ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)